

Gazzetta ufficiale

C 201

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno

12 giugno 2018

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2018/C 201/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8873 — Carlyle/TA Associates/DiscoverOrg) ⁽¹⁾	1
2018/C 201/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8872 — Advent International/Laird) ⁽¹⁾	1

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2018/C 201/03	Tassi di cambio dell'euro	2
2018/C 201/04	Decisione della Commissione, del 7 giugno 2018, che formalizza il gruppo di esperti della politica doganale della Commissione	3

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2018/C 201/05	Comunicazione interpretativa relativa all'applicazione della vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici e di alluminio originari di alcuni paesi terzi	8
---------------	--	---

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2018/C 201/06	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8909 — KME/MKM) ⁽¹⁾	12
---------------	--	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.8873 — Carlyle/TA Associates/DiscoverOrg)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 201/01)

Il 17 maggio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M8873. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.8872 — Advent International/Laird)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 201/02)

Il 24 maggio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M8872. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

11 giugno 2018

(2018/C 201/03)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,1790	CAD	dollari canadesi	1,5348
JPY	yen giapponesi	129,62	HKD	dollari di Hong Kong	9,2508
DKK	corone danesi	7,4492	NZD	dollari neozelandesi	1,6764
GBP	sterline inglesi	0,88180	SGD	dollari di Singapore	1,5737
SEK	corone svedesi	10,2530	KRW	won sudcoreani	1 268,16
CHF	franchi svizzeri	1,1631	ZAR	rand sudafricani	15,4991
ISK	corone islandesi	124,90	CNY	renminbi Yuan cinese	7,5518
NOK	corone norvegesi	9,5013	HRK	kuna croata	7,3788
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 477,11
CZK	corone ceche	25,682	MYR	ringgit malese	4,7019
HUF	fiorini ungheresi	321,65	PHP	peso filippino	62,558
PLN	zloty polacchi	4,2669	RUB	rublo russo	73,7903
RON	leu rumeni	4,6590	THB	baht thailandese	37,822
TRY	lire turche	5,3296	BRL	real brasiliano	4,3902
AUD	dollari australiani	1,5501	MXN	peso messicano	24,0675
			INR	rupia indiana	79,4980

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 7 giugno 2018****che formalizza il gruppo di esperti della politica doganale della Commissione**

(2018/C 201/04)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) conferisce all'Unione la competenza per le questioni doganali in vari settori delle sue politiche e azioni interne o esterne. L'esercizio di tale competenza da parte dell'Unione e l'attuazione da parte degli Stati membri delle misure adottate su tale base hanno modellato e progressivamente rafforzato l'unione doganale dal 1968.
- (2) Conformemente alla comunicazione della Commissione dal titolo «Sviluppare l'unione doganale dell'UE e la sua governance» ⁽¹⁾, la Commissione deve rilanciare il partenariato con gli Stati membri per mettere in atto una visione globale comune della gestione dell'unione doganale dell'UE onde garantire una cooperazione più efficace e flessibile e una migliore attività di regolamentazione, affidandosi alla competenza delle autorità doganali degli Stati membri nell'ambito di un gruppo consultivo.
- (3) Inoltre occorre garantire un'applicazione uniforme ed efficace delle norme, migliorando il coordinamento e la cooperazione tra i servizi operativi.
- (4) Inoltre, attualmente la gestione efficace della frontiera esterna dell'Unione richiede una gestione integrata delle frontiere e dell'applicazione della legge, nonché una cooperazione più stretta e un maggiore scambio di informazioni con le amministrazioni che intervengono in altri settori pertinenti, come l'Unione della sicurezza, per contribuire alla sua efficacia.
- (5) Per quanto riguarda l'elaborazione delle politiche, il coordinamento e l'attuazione dell'unione doganale, la Commissione finora ha ampiamente beneficiato della consulenza e dei pareri del gruppo Politica doganale (GPD) creato nel 1962. Il GPD è un gruppo informale di esperti della Commissione ai sensi della decisione della Commissione recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti ⁽²⁾, che riunisce i capi delle amministrazioni doganali. L'importanza del GPD è stata riconosciuta dal Consiglio nelle sue conclusioni sulla riforma della governance dell'unione doganale dell'UE ⁽³⁾.
- (6) Per rafforzare la posizione del GPD nella governance dell'unione doganale, garantendo la coerenza dei lavori svolti in tale ambito e avvalendosi delle sue competenze, e per sottolineare la sua importanza nel processo di governance dell'unione doganale al fianco di altri consessi coinvolti e sviluppare e chiarire il suo ruolo, i suoi compiti e la sua struttura, è necessario formalizzare lo status del GPD.
- (7) Il gruppo dovrebbe fornire il suo contributo alla Commissione per definire la politica e la strategia in materia doganale e fissare chiare priorità strategiche e operative per il futuro dello sviluppo e della gestione dell'unione doganale, conformemente ai suoi obiettivi strategici definiti nella comunicazione della Commissione sulla strategia per l'evoluzione dell'unione doganale ⁽⁴⁾.
- (8) Il gruppo dovrebbe inoltre aiutare la Commissione a istituire una cooperazione e un coordinamento generali tra la Commissione e gli Stati membri e le altre parti interessate sugli aspetti operativi dell'unione doganale e dell'attuazione della legislazione, dei programmi e delle politiche in materia di dogane dell'Unione. Il gruppo dovrebbe altresì tenere in considerazione gli aspetti rilevanti di altre politiche attinenti alle dogane quali la politica antifrode o la riscossione delle risorse, e fornire consigli al riguardo.
- (9) Il gruppo dovrebbe essere composto da esperti delle amministrazioni doganali degli Stati membri.
- (10) È opportuno stabilire disposizioni sulla divulgazione delle informazioni da parte dei membri del gruppo.

⁽¹⁾ COM(2016) 813 final del 21 dicembre 2016.⁽²⁾ C(2016) 3301 final del 30 maggio 2016.⁽³⁾ GU C 171 del 6.6.2014, pag. 1.⁽⁴⁾ COM(2008) 169 final del 1° aprile 2008.

- (11) I dati personali devono essere trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

Il gruppo di esperti della politica doganale della Commissione («il gruppo») è formalmente istituito.

Articolo 2

Compiti

Il gruppo svolge i seguenti compiti:

- a) fornire consulenza strategica alla Commissione su questioni attinenti alla politica doganale e sui modi per migliorare il funzionamento dell'unione doganale;
- b) fornire alla Commissione consigli sul funzionamento efficace ed efficiente dell'unione doganale, anche per quanto riguarda l'attuazione delle misure operative;
- c) condividere esperienze, buone prassi e informazioni sui rischi emergenti e sulle criticità operative e in materia di finanziamento e di conformità;
- d) fornire consulenza strategica alla Commissione in relazione alle attività svolte nell'ambito dei seguenti programmi finanziari:
 - i) Dogana 2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
 - ii) Fiscalis 2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- e) fornire consulenza sulle questioni legate alla riscossione delle entrate che sono di responsabilità delle autorità doganali;
- f) fornire consulenza strategica sui seguenti aspetti:
 - i) nuove iniziative, emergenti o previste, in materia di politica doganale e di programmi e legislazione prevista che modificheranno o incideranno sulla politica doganale esistente o le procedure operative;
 - ii) aspetti derivanti dalla nuova legislazione che riguardano l'attuazione delle politiche operative;
 - iii) questioni che incideranno sull'organizzazione, la gestione delle risorse umane, anche per quanto riguarda i programmi di istruzione e formazione, il bilancio o le capacità delle amministrazioni o delle autorità degli Stati membri;
 - iv) qualunque altra questione di carattere strategico in materia doganale in cui siano coinvolti i membri e che rientrino in settori d'intervento dell'Unione diversi dall'unione doganale;
- g) promuovere lo scambio di esperienze e di buone pratiche in ambito doganale.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma d'azione doganale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 209).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma di azione inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e che abroga la decisione n. 1482/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 25).

*Articolo 3***Consultazioni**

La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi questione doganale.

*Articolo 4***Composizione**

1. I membri sono autorità doganali quali definite all'articolo 5, punto 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. I membri nominano i propri rappresentanti a livello di direttore generale della DG TAXUD/capo servizio o a un livello equivalente e sono responsabili di garantire che i loro rappresentanti possiedano il livello richiesto di competenze.
2. I rappresentanti dei membri che, secondo il parere della DG TAXUD, non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non sono più invitati a partecipare alle riunioni del gruppo e possono essere sostituiti per il restante periodo del loro mandato.

*Articolo 5***Presidente**

Il gruppo è presieduto dal direttore generale della DG TAXUD o, in assenza del direttore generale, da un altro rappresentante della Commissione nominato dalla DG TAXUD.

*Articolo 6***Funzionamento**

1. Il gruppo agisce su richiesta della DG TAXUD in conformità delle regole orizzontali.
2. Le riunioni del gruppo si svolgono, di norma, nei locali della Commissione.
3. La DG TAXUD assicura i servizi di segreteria. I funzionari di altri servizi della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi.
4. D'intesa con la DG TAXUD, il gruppo può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di rendere pubbliche le deliberazioni.
5. Il verbale delle discussioni relative a ciascuno dei punti all'ordine del giorno e dei pareri espressi dal gruppo è informativo e completo. Il verbale è redatto dal segretariato sotto la responsabilità del presidente.
6. Il gruppo adotta i pareri, le raccomandazioni o le relazioni per consenso. In caso di votazione il gruppo si pronuncia a maggioranza semplice dei membri. I membri che hanno espresso voto contrario hanno il diritto di far allegare ai pareri, alle raccomandazioni o alle relazioni un documento che sintetizzi le motivazioni della loro posizione.

*Articolo 7***Sottogruppi**

1. La DG TAXUD ha la facoltà di istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito dalla stessa DG TAXUD. I sottogruppi operano in conformità delle regole orizzontali e riferiscono al gruppo. Essi si sciolgono una volta espletato il loro mandato.
2. Solo i membri del gruppo possono essere nominati membri del sottogruppo.

*Articolo 8***Esperti invitati**

In funzione di determinate esigenze la DG TAXUD può invitare esperti con competenze specifiche in una materia all'ordine del giorno a partecipare ai lavori del gruppo o dei sottogruppi.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Articolo 9

Osservatori

1. Lo status di osservatore può essere concesso a persone, organizzazioni ed enti pubblici, in conformità delle regole orizzontali, su invito diretto o in seguito a un invito a presentare candidature.
2. Le organizzazioni e gli enti pubblici designati come osservatori nominano i propri rappresentanti.
3. Gli osservatori e i loro rappresentanti possono essere autorizzati dal presidente a partecipare alle discussioni del gruppo e a fornire consulenze. Tuttavia essi non hanno diritto di voto e non partecipano alla formulazione delle raccomandazioni o dei pareri del gruppo.

Articolo 10

Regolamento interno

Su proposta dalla DG TAXUD, e di concerto con essa, il gruppo adotta a maggioranza semplice dei suoi membri il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno per i gruppi di esperti, in conformità delle regole orizzontali.

Articolo 11

Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate

I membri del gruppo e i loro rappresentanti, così come gli esperti invitati e gli osservatori, sono soggetti all'obbligo del segreto professionale che, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applicano a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale, nonché al rispetto delle norme della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate dell'Unione, previste dalle decisioni della Commissione (UE, Euratom) 2015/443 ⁽¹⁾ e 2015/444 ⁽²⁾. In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti del caso.

Articolo 12

Trasparenza

1. Il gruppo e i suoi sottogruppi sono iscritti al registro dei gruppi di esperti.
2. Per quanto riguarda la composizione del gruppo, nel registro dei gruppi di esperti sono pubblicate le informazioni seguenti:
 - a) il nome delle autorità doganali;
 - b) il nome degli osservatori.
3. Tutti i documenti pertinenti (quali ordini del giorno, verbali e contributi dei partecipanti) sono resi pubblici tramite il registro dei gruppi di esperti o tramite un link dal registro ad un apposito sito web dove tali informazioni sono reperibili. L'accesso a questi siti web non è subordinato alla registrazione dell'utente né ad altre restrizioni. In particolare, la pubblicazione dell'ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti avviene a tempo debito prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono previste deroghe alla pubblicazione soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento possa compromettere la tutela di un interesse pubblico o privato quale definito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

Articolo 13

Spese di riunione

1. I partecipanti alle attività del gruppo e dei sottogruppi non sono retribuiti per i servizi resi.

⁽¹⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

⁽²⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

2. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai partecipanti alle attività del gruppo e dei sottogruppi. I rimborsi sono effettuati in conformità delle disposizioni vigenti applicate all'interno della Commissione e nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi della Commissione nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse. Il rimborso è limitato a un partecipante per Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2018

Per la Commissione

Pierre MOSCOVICI

Membro della Commissione

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Comunicazione interpretativa relativa all'applicazione della vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici e di alluminio originari di alcuni paesi terzi

(2018/C 201/05)

- (1) Il 28 aprile 2016 la Commissione europea ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/670, che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi ⁽¹⁾ (di seguito il «regolamento sulla vigilanza nel settore siderurgico») per consentire una raccolta rapida e tempestiva di informazioni statistiche sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici. Tale monitoraggio era necessario in considerazione della vulnerabilità percepita del mercato siderurgico dell'Unione europea di fronte agli improvvisi cambiamenti sui mercati siderurgici mondiali.
- (2) Il 20 giugno 2017 il regolamento sulla vigilanza nel settore siderurgico è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1092 della Commissione ⁽²⁾, in particolare per semplificarne le disposizioni e incoraggiare ulteriormente l'uso di documenti di vigilanza in formato elettronico.
- (3) Il 25 aprile 2018 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/640, che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti di alluminio originari di alcuni paesi terzi ⁽³⁾ (di seguito il «regolamento sulla vigilanza nel settore dell'alluminio») per consentire una raccolta rapida e tempestiva di informazioni statistiche sulle importazioni di determinati prodotti di alluminio.
- (4) La Commissione ha ricevuto domande in merito al funzionamento del sistema di vigilanza dalle autorità nazionali competenti e da altri soggetti interessati.
- (5) Al fine di garantire un'applicazione uniforme dei regolamenti sulla vigilanza nei settori siderurgico e dell'alluminio da parte delle autorità nazionali competenti di tutti gli Stati membri e agevolare il rispetto di tali regolamenti da parte dei portatori di interessi, la Commissione ritiene necessario fornire un'interpretazione delle norme in materia di vigilanza.
- (6) La presente comunicazione non crea nuove norme, ma si limita a fornire chiarimenti circa l'applicazione degli attuali regolamenti sulla vigilanza nei settori siderurgico e dell'alluminio.
- (7) La presente comunicazione non pregiudica le altre prescrizioni stabilite dalla legislazione dell'Unione europea, in particolare nel settore della normativa doganale dell'Unione. Inoltre non pregiudica in alcun caso l'interpretazione delle norme di vigilanza che possa essere fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

1. Principi generali

- (8) La Commissione deve garantire il rispetto delle posizioni e degli impegni assunti dall'Unione europea nell'ambito di obblighi di diritto internazionale, in particolare di quelli derivanti dall'adesione dell'Unione europea all'Organizzazione mondiale del commercio («OMC») relativi al mantenimento di scambi commerciali aperti e fluidi ⁽⁴⁾. La vigilanza non è intesa ad ostacolare i flussi commerciali e non deve essere interpretata in tal senso.

⁽¹⁾ GUL 115 del 29.4.2016, pag. 37.

⁽²⁾ GUL 158 del 21.6.2017, pag. 8.

⁽³⁾ GUL 106 del 26.4.2018, pag. 7.

⁽⁴⁾ La Comunità europea ha concluso l'accordo che ha istituito l'Organizzazione mondiale del commercio («OMC»). L'allegato 1 A dell'accordo contiene tra l'altro l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 («GATT 1994») e un accordo sulle procedure in materia di licenze d'importazione. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/23-lic.pdf

- (9) L'obiettivo principale del sistema di vigilanza preventiva è la raccolta di dati statistici riguardanti l'intenzione degli operatori economici di importare i prodotti di cui trattasi nel territorio doganale dell'Unione europea. Il sistema dovrebbe pertanto essere il più possibile *semplice*, poiché persegue unicamente *finalità statistiche*. È quindi importante che *le norme di vigilanza non siano considerate o utilizzate per imporre un onere sproporzionato agli importatori o perturbare gli scambi commerciali normali*. In tale contesto le disposizioni dell'accordo dell'OMC sulle procedure in materia di licenze d'importazione forniscono ulteriori elementi interpretativi ⁽¹⁾.
- (10) Le norme di vigilanza preventiva contenute nei regolamenti sulla vigilanza nei settori siderurgico e dell'alluminio sono *complementari* alla legislazione doganale dell'Unione europea e, di conseguenza, devono essere ad essa coordinate. In pratica, i documenti di vigilanza accompagnano le richieste di immissione in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione europea ogniquale volta le merci sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri.
- (11) Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽²⁾ promuove l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, come previsto dalla decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio ⁽³⁾. Si tratta di un elemento essenziale per assicurare l'agevolazione degli scambi e, allo stesso tempo, l'efficacia dei controlli doganali, riducendo in tal modo i costi per le imprese e i rischi per la società. Tali obiettivi saranno perseguiti attraverso un sistema per lo scambio di informazioni armonizzato, basato su modelli di dati e formati di messaggi accettati a livello internazionale.
- (12) Le norme in materia di vigilanza non stabiliscono un sistema di norme armonizzate ⁽⁴⁾, né una rete specifica per il rilascio dei documenti di vigilanza. L'applicazione delle norme in materia di vigilanza non dovrebbe compromettere l'obiettivo generale di agevolazione degli scambi.

2. La domanda dell'importatore

- (13) L'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento sulla vigilanza nel settore siderurgico e l'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento sulla vigilanza nel settore dell'alluminio specificano le indicazioni che devono figurare nella domanda dell'importatore e precisano che quest'ultimo può chiedere un documento di vigilanza direttamente o attraverso un rappresentante.
- (14) Per «richiedente» si intende dunque l'«importatore». Per «dichiarante» ⁽⁵⁾ si intende la persona che presenta la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica. Il dichiarante può essere l'importatore o il suo rappresentante.

3. Contenuto della domanda

- (15) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera f), del regolamento sulla vigilanza nel settore siderurgico, e dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera f), del regolamento sulla vigilanza nel settore dell'alluminio, il richiedente è tenuto a presentare la dichiarazione seguente: «Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e di essere stabilito sul territorio dell'Unione».
- (16) Qualora il rappresentante non sia stabilito nell'Unione europea, si applica l'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione ⁽⁶⁾; tale articolo definisce gli obblighi degli operatori economici non stabiliti nel territorio doganale dell'Unione relativi alla registrazione presso le autorità nazionali competenti.
- (17) In conformità di tale articolo, i rappresentanti non stabiliti nell'Unione europea, che dispongano di un numero EORI valido a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2446, e siano incaricati da un importatore stabilito nell'Unione, dovrebbero essere in grado di chiedere ed ottenere un documento di vigilanza in virtù delle norme di cui al regolamento sulla vigilanza nel settore siderurgico a nome di tale importatore.

⁽¹⁾ Si veda in particolare l'articolo 1.7 dell'accordo sulle procedure in materia di licenze di importazione: «Gli errori di documentazione di secondaria importanza, che non modifichino le informazioni di base fornite, non comportano il rigetto della domanda. Le sanzioni inflitte per omissioni o errori nei documenti e nelle procedure, palesemente non dovuti ad intenzione fraudolenta o negligenza grave, non devono superare i limiti di un semplice ammonimento». Si veda anche l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a): «Le procedure di licenza automatica di importazione non devono essere amministrate in modo da esercitare effetti restrittivi sulle importazioni soggette a tali licenze [...]».

⁽²⁾ (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21.

⁽⁴⁾ Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1092, che modifica il regolamento sulla vigilanza nel settore siderurgico, ha abrogato le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 9, di quest'ultimo: «Il documento di vigilanza può essere rilasciato elettronicamente a condizione che gli uffici doganali in questione abbiano accesso a tale documento attraverso una rete informatica.»

⁽⁵⁾ Articolo 2, paragrafo 6, lettera b), del regolamento sulla vigilanza nel settore siderurgico, basato sull'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16) e sull'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).

⁽⁶⁾ (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

4. Importazioni oggetto del documento di vigilanza

- (18) Ai fini del documento di vigilanza, il termine «importazione» è interpretato come ai fini della dichiarazione doganale corrispondente.
- Deve essere richiesto un documento di vigilanza per ogni codice TARIC. Se sullo stesso ordine/sulla stessa fattura figurano diversi codici TARIC, deve essere richiesto un documento di vigilanza per ogni codice TARIC.
 - Un documento di vigilanza può riguardare più spedizioni, purché i quantitativi menzionati nel documento di vigilanza non siano interamente utilizzati in una spedizione.
 - Un documento di vigilanza può essere utilizzato per vari ordini di acquisto riguardanti una spedizione con lo stesso codice TARIC e relativa allo stesso richiedente.
 - Sulla richiesta di documenti di vigilanza dovrebbe figurare il codice TARIC nel quale rientra il prodotto interessato.

5. Applicazione delle soglie di esenzione

- (19) La soglia di esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento sulla vigilanza nel settore siderurgico si applica solo a singoli codici TARIC: le importazioni effettuate nel quadro di uno specifico codice TARIC, il cui peso netto non superi 2 500 kg [o 5 000 kg nel caso di importazioni di prodotti compresi nella voce SA 7318, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1092] possono entrare nel territorio doganale dell'Unione senza un documento di vigilanza.
- (20) Analogamente, la soglia di esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento sulla vigilanza nel settore dell'alluminio si applica solo a singoli codici TARIC: le importazioni effettuate nel quadro di uno specifico codice TARIC, il cui peso netto non superi 2 500 kg possono entrare nel territorio doganale dell'Unione senza un documento di vigilanza.
- (21) Le differenze di prezzo e di volume tra il documento di vigilanza e le effettive operazioni di importazione, di cui all'articolo 3 del regolamento sulla vigilanza nel settore siderurgico e all'articolo 3 del regolamento sulla vigilanza nel settore dell'alluminio, dovrebbero essere calcolate sulla base di singoli codici TARIC. Tali differenze non possono basarsi, ad esempio, sul prezzo o sui quantitativi medi relativi a diversi codici TARIC figuranti su una o più fatture o di una o più operazioni.
- (22) Ciò significa che, se per ogni codice TARIC il prezzo unitario dei prodotti presentati alle autorità nazionali competenti si discosta di meno del 5 % per eccesso o per difetto (in altre parole, se il prezzo è del 5 % superiore o inferiore al prezzo indicato nel documento di vigilanza) e/o il quantitativo totale dei prodotti presentati per l'importazione nel quadro di ogni singolo codice TARIC supera il quantitativo indicato nel documento di vigilanza di meno del 5 %, allora l'immissione in libera pratica deve comunque essere concessa.
- (23) Ovviamente, se il quantitativo totale dei prodotti presentati alle autorità nazionali competenti nel quadro di ogni singolo codice TARIC scende al di sotto del quantitativo indicato nel documento di vigilanza, i regolamenti sulla vigilanza nei settori siderurgico e dell'alluminio prevedono che l'immissione in libera pratica debba parimenti essere concessa.
- (24) I regolamenti sulla vigilanza nei settori siderurgico e dell'alluminio non ammettono differenze di prezzo o di quantitativo superiori al 5 %. Qualora la differenza di prezzo o di quantitativo superi la soglia del 5 % di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sulla vigilanza nel settore siderurgico e all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sulla vigilanza nel settore dell'alluminio, è necessario un nuovo documento di vigilanza.

6. Prove dell'intenzione di importare

- (25) Le prove dell'intenzione di importare, di cui all'articolo 2, paragrafo 6, ultima frase, del regolamento sulla vigilanza nel settore siderurgico e all'articolo 2, paragrafo 5, ultima frase, del regolamento sulla vigilanza nel settore dell'alluminio, sono costituite da qualunque prova commerciale, ad esempio una copia del contratto di vendita, un ordine di acquisto o qualsiasi altra prova commerciale come gli scambi di corrispondenza (compresi gli scambi di e-mail) che confermano l'ordine delle merci in questione.
- (26) L'elenco di cui sopra non è esaustivo e qualsiasi altro tipo di prova commerciale può essere ritenuto sufficiente dalle autorità nazionali competenti.

7. Trasmissione di documenti

- (27) La Commissione incoraggia vivamente le autorità competenti a garantire che la trasmissione dei documenti tra l'importatore o il suo rappresentante (richiesta del documento di vigilanza) e l'autorità preposta al rilascio delle licenze (rilascio del documento di vigilanza) sia rapida e semplice e, se possibile, avvenga per via elettronica.

8. Documenti cartacei e in formato elettronico ⁽¹⁾

- (28) Secondo i regolamenti sulla vigilanza nei settori siderurgico e dell'alluminio, la domanda del documento di vigilanza può essere effettuata per via elettronica. Le prescrizioni relative al documento cartaceo si applicano solo al modulo di vigilanza stesso (ossia il modulo di cui rispettivamente all'allegato II del regolamento (UE) 2015/478 e all'allegato I del regolamento (UE) 2015/755).
- (29) Le autorità nazionali possono pertanto predisporre sistemi elettronici per il trattamento della domanda. Oltre ai documenti di vigilanza su supporto cartaceo, le suddette autorità possono rilasciare anche documenti di vigilanza in formato elettronico che possono essere trasmessi al sistema doganale elettronico nazionale, dato che le dichiarazioni doganali possono essere rilasciate in formato elettronico nell'ambito delle operazioni doganali. Questa prassi è pienamente in linea con gli obiettivi strategici di cui sopra, a livello sia nazionale che dell'Unione europea, al fine di promuovere la transizione verso l'informatizzazione doganale. La Commissione esorta pertanto a rilasciare e trattare i documenti di vigilanza in formato elettronico al fine di snellire le procedure di vigilanza.
- (30) Nel quadro giuridico attuale che disciplina la vigilanza ⁽²⁾ occorre tuttavia continuare a rilasciare documenti cartacei, in particolare su domanda del richiedente o delle autorità nazionali di un altro Stato membro.
-

⁽¹⁾ Cfr. articolo 11, paragrafi 2, 3, 8, 9, 10, e allegato II del regolamento (UE) 2015/478; articolo 8, paragrafi 2, 3, 8, 9, 10, e allegato I del regolamento (UE) 2015/755.

⁽²⁾ Articolo 11 del regolamento (UE) 2015/478.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8909 — KME/MKM)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 201/06)

1. In data 4 giugno 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione KME AG («KME», Germania), controllata di INTEK GROUP S.p.A., controllata in ultima istanza da Quattrodue Holding B.V., acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di MKM Mansfelder Kupfer e Messing GmbH («MKM», Germania) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- KME: gruppo industriale che opera nella fabbricazione e nella commercializzazione di prodotti in rame e leghe di rame;
- MKM: fabbricante di prodotti intermedi e semilavorati a base di rame e leghe di rame.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8909 — KME/MKM

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «Regolamento sulle concentrazioni»).

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT